# REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE PER LA LIQUIDAZIONE / CONGRUITA' DELLE PARCELLE

approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari nella seduta del 31 marzo 2016

# Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali i soggetti a ciò legittimati secondo le norme vigenti chiedono il rilascio del parere:

- 1. per la liquidazione delle parcelle in base alle Tariffe Professionali per incarichi assunti e conclusi prima del 23/08/2012;
- 2. per la congruità/opinamento delle parcelle di cui al combinato disposto dell'art. 2233 c.c. e dei parametri di cui al D.M. 140/2012 (d'ora in avanti, più brevemente, parere sulle parcelle in base ai parametri).

I pareri sulle parcelle in base ai parametri possono essere rilasciati nei soli casi in cui, stante l'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali, non è più possibile ottenere il parere di liquidazione delle parcelle in base alle tariffe professionali medesime. A differenza del parere di liquidazione delle parcelle in base alle tariffe professionali, che attiene alla corretta applicazione delle tariffe e quindi necessariamente anche alla diretta quantificazione dei compensi, il parere sulle parcelle in base ai parametri è finalizzato a fornire al giudice indicazioni su tutti gli elementi qualitativi e quantitativi che caratterizzano la prestazione resa e che quindi consentano di comprenderne la natura, l'importanza e la complessità. Il parere sulle parcelle in base ai parametri può contenere una valorizzazione meramente indicativa dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri ma solo se il richiedente formula una precisa richiesta in tal senso.

Nessun parere di congruità/opinamento potrà essere espresso in caso di onorari preconcordati.

#### Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- a) per Ordine si intende l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari;
- b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
- c) per Albo si intende l'Albo tenuto dal Consiglio.

## Art. 3 - Funzione di rilascio dei pareri sulle parcelle in base ai parametri

La funzione di rilascio dei pareri di liquidazione e di conformità delle parcelle in base ai parametri è svolta dal Consiglio sentito il parere dell'apposita Commissione Parcelle, la quale procede ad una preliminare fase di istruttoria. In tale funzione, la Commissione Parcelle ha funzione esclusivamente consultiva a favore del Consiglio. Ciascun iscritto può presentare al Consiglio dell'Ordine una richiesta di rilascio del parere su una parcella in base alla T.P. o ai parametri in base all'istanza che si allega in copia al presente regolamento. Compito della Commissione è quello di predisporre una bozza di parere articolato, contenente tutti gli elementi indicati nell'art. 1.

## Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

L'istanza per il rilascio di parere, deve essere presentata utilizzando il format all'uopo predisposto e disponibile sul sito dell'Ordine al link modulistica.

La richiesta di parere di liquidazione o di congruità deve essere corredata dalla seguente documentazione, a seconda che si tratti di "Tariffa Professionale" o "Parametri" (vedi rispettive modulistiche):

- 1) parcella redatta su schema conforme in quattro esemplari di cui una copia in marca da bollo da € 16,00(vedi allegato);
- 2) schema relazione illustrativa sull'attività svolta;
- 3) schema per la redazione della parcella con T.P.;
- 4) Tabella "A" riepilogo della parcella con T.P.
- 5) fac-simile di richiesta di congruità/opinamento parcella con D.M. 140;
- 6) schema relazione illustrativa sull'attività svolta con D.M. 140;

- 7) schema per la redazione della parcella con D.M. 140;
- 8) Tabella/ Riepilogo parcella con D.M. 140;
- 9) Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 10) Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le spese di trasferta;
- 11) n. 2 marche da bollo da €. 16,00.

Per parcella deve intendersi qualsiasi documento contenente la richiesta di liquidazione/conguità delle prestazioni (parcella, avviso di parcella, parcella proforma, nota, ecc.)

Qualora per il medesimo cliente siano state emesse più parcelle/proposte di parcella, per le quali si intende richiedere parere di liquidazione o di congruità, può essere presentata un'unica istanza.

Si precisa che non possono essere prese in considerazione richieste di rilascio di parere di liquidazione o di congruità prive della "tabella di dettaglio dei compensi" compilata in ogni parte nonché di una breve ma esauriente relazione illustrativa dell'attività svolta, ad eccezione del caso in cui sia presente ed allegato il preventivo accettato dal cliente.

Con riguardo alla relazione illustrativa dell'attività svolta, si evidenzia che questa dovrà contenere tutti gli elementi qualitativi e quantitativi utili ad evidenziare:

- 1. oggetto e obiettivi dell'incarico conferito;
- 2. durata dell'incarico: data iniziale e finale;
- 3. descrizione dello svolgimento della pratica;
- 4. eventuale supporto fornito dal cliente;
- 5. risultato economico dell'attività svolta ed eventuali vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente, ex art. 17 D.M. 20 luglio 2012, n. 140;
- 6. incarico non giunto a compimento ed eventuali motivazioni;
- 7. motivazioni atte a supportare la richiesta di applicazione di maggiorazioni o riduzioni, ex art. 18 D.M. 20 luglio 2012, n. 140;
- 8. altre osservazioni, documenti, attestazioni o elementi per la migliore identificazione delle prestazioni eseguite, del calcolo degli onorari e di tutti gli elementi utili per la concreta determinazione degli onorari medesimi ed in particolare:
  - espressa indicazione del valore della pratica;
  - articolo, comma, riquadro di cui alla Tariffa professionale o al D.M. 140/2012;
  - in caso di rimborso di spese di trasferta, va allegata la stampa della pagina internet www.aci.it sezione "servizi online costi kilometrici" e, per la distanza percorsa, la stampa della pagina internet www.viamichelin.it sezione "itinerari";
  - in caso di precedenti incarichi, conferiti dal medesimo cliente ed aventi identico oggetto, indicazioni relative a parcelle quietanzate a questi riferite e qualunque altro elemento atto ad evidenziare l'esistenza di una abitudinarietà nelle prestazioni e nell'accettazione dei relativi compensi da parte del cliente.

Una copia della parcella redatta su schema conforme sarà restituita all'interessato solo al momento della comunicazione di avvenuta emissione del parere con apposto il visto dell'Ordine, l'altra rimane agli atti.

La presentazione di richiesta di rilascio del parere di conformità su moduli non conformi o compilati con omissioni, comporterà la non procedibilità della richiesta e il suo ritorno all'istante.

#### Art. 5 - Protocollazione della domanda

La protocollazione della richiesta avviene apponendo sulla richiesta e su una copia dei moduli di parcella (che rimarrà agli atti) un timbro con la data e numero progressivo di protocollo.

## Art. 6 - Esame della domanda di rilascio parere sulla parcella in base ai parametri

La segreteria trasmette la richiesta e gli allegati al responsabile della Commissione Parcelle.

Preliminarmente, la Commissione Parcelle per dirimere eventuali dubbi potrà rinviare la trattazione richiedendo all'iscritto documenti, memorie, integrazioni e se necessario anche la convocazione del professionista.

Il responsabile della Commissione Liquidazione Parcelle, il quale assume il ruolo ed i compiti di "responsabile del procedimento", procederà, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta:

- ad inoltrare, ai sensi degli artt. 7 e segg., con le modalità di cui all'art. 8 e con le finalità di cui all'art. della Legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la valutazione sulla congruità della parcella

professionale, a tutti i soggetti nei confronti dei quali il Provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, in primis al/i cliente/i dell'iscritto.

Entro il termine di giorni venti dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, **i suddetti soggetti** nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, **potranno prendere visione degli atti del procedimento** e presentare memorie scritte e documenti.

Nel caso la Commissione Liquidazione Parcelle ritenga di assumere informazioni o documentazioni integrative, ad istruttoria avviata, la stessa verrà sospesa dalla data di richiesta fino alla data di ricevimento delle informazioni o dei documenti integrativi.

Il procedimento di liquidazione della parcella dovrà concludersi, salvo sospensioni di cui al comma precedente, entro e non oltre entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

In presenza di specifiche circostanze e sulla base di motivato parere, la Commissione può trasferire al Consiglio la fase istruttoria per il rilascio del successivo parere.

Nei casi in cui fosse ritenuto opportuno da parte del Consiglio dell'Ordine, sospesi i termini sopra indicati, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Presidente dell'Ordine o del Consigliere responsabile del procedimento, su delega del primo.

Al momento del ritiro del progetto di parcella liquidata dal Consiglio, il richiedente dovrà corrispondere i diritti di liquidazione .

# Art. 7 – Rilascio del parere sulla parcella

Il rilascio del parere di conformità è effettuato mediante emissione del certificato di liquidazione firmato dal Presidente dell'Ordine, e per il ritiro del quale occorre produrre ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria tramite bonifico a favore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari da versare sul conto corrente presso UBI Banca, Agenzia centrale Bari via Calefati. codice IBAN IT69C031110400700000005905.

La copia della parcella in bollo è restituita unitamente al certificato di liquidazione.

La segreteria, dall'avvenuta delibera e dall'emissione del parere, ne dà notizia all'iscritto. Il ritiro del parere potrà avvenire solo previo pagamento dei diritti di segreteria .

In caso di mancato ritiro del parere la segreteria avviserà nuovamente l'iscritto con raccomandata ad avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ponendo un termine di sette giorni, decorsi i quali infruttuosamente il Consiglio dovrà assumere i relativi provvedimenti disciplinari e intentare le azioni legali per il recupero del proprio credito. Le istanze di rilascio del parere sulle parcelle presentate alla segreteria dell'Ordine non potranno essere ritirate per alcun motivo successivamente alla delibera da parte del Consiglio dell'Ordine. Potrà essere richiesta la sospensione della delibera, solo al fine di produrre ulteriori documenti o informazioni non precedentemente prodotti.

#### Art.8 - Diritti dovuti

Ai fini del rilascio del parere di conformità sono fissati i seguenti diritti:

nella misura del 1,5% per importi da 0 a 30,000,00  $\epsilon$  con un mimino di  $\epsilon$  50,00 e l'1% per importi superiori ai 30,000,00  $\epsilon$  dell'importo liquidato.

L'ammontare dei diritti dovuti sarà calcolato a cura della segreteria.

## **ALLEGATI**

Gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento e sono composti da:

- 1) fac-simile di richiesta di liquidazione parcella con T.P.;
- 2) schema relazione illustrativa sull'attività svolta;
- 3) schema per la redazione della parcella con T.P.;
- 4) Tabella "A" riepilogo della parcella conn T.P.
- 5) fac-simile di richiesta di congruità/opinamento parcella con D.M. 140;
- 6) schema relazione illustrativa sull'attività svolta con D.M. 140;
- 7) chema per la redazione della parcella con D.M. 140;
- 8) Tabella/ Riepilogo parcella con D.M. 140

- 9) Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- 10) Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le spese di trasferta

Sono tutti disponibili sul sito web dell'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti contabili di Bari www.odcec.ba.it nella sezione "come fare a ".

Allegato 1 Bollo 16,00